



COPIA

Verbale di deliberazione N. 12 dell'Assemblea

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE.

L'anno **2021**, addì **13** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita l'Assemblea con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Franzoia Mariachiarà	Presidente	Presente
2	Agostini Graziano	Membro effettivo	Presente
3	Biasioli Karim	Membro effettivo	Presente
4	Brugnara Michele	Membro effettivo	Presente
5	Maestranzi Dario	Membro effettivo	Assente
6	Segata Tiziano	Membro effettivo	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto suindicato.

L'Assemblea

premessi che il Consiglio comunale del Comune di Trento con deliberazione n. 158 del 9 dicembre 2003 e il Comitato di Amministrazione dell'A.S.U.C. di Sopramonte con deliberazione n. 16 del 15 dicembre 2003, hanno ridefinito lo Statuto dell'Azienda Forestale;

considerato che l'art. 6 comma 12, lettera l) del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale prevede tra le competenze attribuite all'Assemblea la determinazione delle indennità di funzione dovute alla Commissione Amministratrice;

considerato che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte recita: "al Presidente della Commissione amministratrice spetta una indennità di funzione non superiore al trenta per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda Forestale";

osservato altresì che l'art. 9 comma 2 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte recita: "al Vicepresidente della Commissione amministratrice spetta una indennità di funzione non superiore al quindici per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda Forestale";

aggiunto che con propria deliberazione n. 7 di data odierna l'Assemblea dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte ha nominato i componenti della Commissione amministratrice, in rappresentanza del Comune di Trento, i signori e signore:

rilevato che con deliberazione n. 60 di data 22 novembre 2018, la Commissione amministratrice dell'Azienda Forestale, ha preso d'atto dell'accordo provinciale per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali concernente il rinnovo del CCPL per il biennio economico 2016-2018;

considerato congruo, in relazione agli impegni e alle responsabilità attribuite al Presidente della Commissione amministratrice, determinare l'indennità di funzione nella misura pari al trenta per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda Forestale, attualmente corrispondente a Euro 1.003,32 mensili lordi;

considerato congruo, in relazione agli impegni e alle responsabilità attribuite al Vicepresidente della Commissione amministratrice, determinare l'indennità di funzione nella misura pari al quindici per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda Forestale, attualmente corrispondente a Euro 501,66 mensili lordi;

atteso che allo stato attuale non sono stati comunicati, da parte dei componenti della Commissione amministratrice nominati con propria deliberazione n. 7 di data odierna, proposti alla carica di Presidente e Vicepresidente, eventuali dichiarazioni del proprio stato di lavoratore in quiescenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.;

aggiunto altresì che i soggetti nominati che durante il mandato dovessero trovarsi nelle medesime condizioni di lavoratori in quiescenza, stante il divieto imposto dalla norma, dovranno rendere apposita dichiarazione del proprio stato di lavoratore in quiescenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m., al fine dell'espletamento dell'incarico a titolo gratuito;

vista la L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 in materia di Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette;

visto il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

visto il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, recante disposizioni regolamentari per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della predetta L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate

sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto che la spesa annua relativa all'indennità di funzione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione amministratrice trova copertura sul cap. 1010 "Indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente" dei bilanci di previsione di competenza;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 4 di data 23.02.2021, immediatamente esecutiva, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- la deliberazione n. 11 di data 25.02.2021, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratrice amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

con la seguente votazione, ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge:

d e l i b e r a

1. di determinare, per gli elementi e la votazione espressi in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 12, lettera I), del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, l'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione amministratrice nella misura pari al trenta per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda Forestale, attualmente equivalente a Euro 1.003,32 mensili lordi;
2. di determinare, per gli elementi e la votazione espressi in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 12, lettera I), del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, l'indennità di funzione spettante al Vicepresidente della Commissione amministratrice nella misura pari al quindici per cento del trattamento economico (stipendio base) previsto per il Direttore dell'Azienda Forestale, attualmente equivalente a Euro 501,66 mensili lordi;
3. di dare atto che le indennità lorde di cui ai precedenti punti 1 e 2 verranno aggiornate con determinazione del Direttore dell'Azienda Forestale al variare dello stipendio tabellare annuo

del Direttore stesso;

4. di far fronte alla spesa di cui ai punti n.1 e n. 2 con i fondi stanziati sul cap. 1010 "Indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente" dei bilanci di previsione di competenza;
5. di dare atto che l'applicazione del presente provvedimento decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione;
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mariachiara Franzoia

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 17/05/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher